



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU

Via Frati Minori, 09075 Santu Lussurgiu (OR)

0783/550855 0783/552009

C.F. 90027780957

e-mail
oric80600g@istruzione.it

sito internet
www.icsantulussurgiu.edu.it

e-mail certificata
oric80600g@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo Statale Santu Lussurgiu

SANTU LUSSURGIU

BONARCADO

SENEGHE

CUGLIERI

SCUOLA AMICA

unicef

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

“Anche quando avremo messo a posto tutte le regole, ne mancherà sempre una: quella che dall'interno della sua coscienza fa obbligo a ogni cittadino di regolarsi secondo le regole.”
(Indro Montanelli)

Dall'a.s 24/25

Approvato in Collegio Docenti - Delibera del 18.12.2024
Approvato in Consiglio d'Istituto- Delibera del 19.12.2024

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Atzori

Art. 1

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di classe va effettuata con apposita circolare interna; ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e nel consiglio di Istituto con lettera diretta.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto apposito verbale.

Per gli OO.CC è previsto un apposito Regolamento per il funzionamento da remoto

Art. 2

Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni ministeriali.

Art. 3

Convocazione Consiglio di Classe

Il Consiglio di classe, di interclasse, di intersezione, è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. Il Consiglio si riunisce, di regola, una volta al mese (salvo mesi impegnati in scrutini o colloqui). Il dirigente scolastico può, ai sensi della normativa vigente, delegare il coordinatore a presiedere la riunione del Consiglio di classe. I rappresentanti dei genitori, ove previsti, sono presenti 15 m. per la scuola secondaria e 40 m. per la scuola dell'infanzia e primaria

Art. 4

Convocazione Collegio Docenti

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo il Piano annuale delle attività, salvo diversa disposizione per motivati impedimenti e, se necessario, per urgenze.

Art. 5

Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente entro il 20°giorno dal decreto di costituzione. Per il Consiglio di Istituto può riunirsi in presenza o on line ed è previsto un apposito regolamento

Art. 6

Elezione del Presidente e convocazione del Consiglio di Istituto

L'elezione del Presidente e la convocazione del Consiglio sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 7

Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante pubblicazione in Amministrazione trasparente dell'estratto del verbale con le deliberazioni adottate. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 8

Convocazione del Comitato di Valutazione dei Docenti

In attuazione della Legge 107/2015, il comitato ha durata di tre anni scolastici, e presieduto dal dirigente scolastico, è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale.

Provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta ed esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti neo immessi in ruolo e alle competenze assegnate dalla Legge 107/2015.

Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico che ne è presidente secondo i tempi richiesti dalle diverse competenze e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 9

Funzionamento della biblioteca e dei laboratori

Il funzionamento della biblioteca scolastica e dei laboratori è disciplinato dai criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti:

- a. La biblioteca comprenderà il patrimonio librario che i responsabili prenderanno in carico in qualità di sub-consegnatari.
- b. Sarà ubicata in apposito locale.
- c. Il prestito sarà regolato nel seguente modo:
 - Allestimento di un registro di prestito agli insegnanti e agli alunni delle varie classi che si impegneranno per la restituzione dei libri e dei sussidi. - Il servizio di prestito in mancanza del bibliotecario sarà gestito dai docenti interessati che dovranno anche preoccuparsi della corretta restituzione e del buono stato del libro restituito. Se è presente un bibliotecario lo stesso verificherà la qualità della biblioteca e il corretto uso dei libri da parte degli alunni e dei docenti; segnalerà eventuali carenze e disservizi e avanzerà proposte per migliorare il patrimonio della biblioteca.
 - In biblioteca si potrà accedere in numero limitato e sotto la vigilanza del personale scolastico

Art. 10

Vigilanza degli alunni e disposizioni

1. La scuola non è responsabile di tutto ciò che accade durante la permanenza degli alunni nel cortile antistante l'edificio al di fuori dell'orario scolastico. Essa informa e previene, con la

comunicazione delle regole e la predisposizione degli spazi, l'accoglienza precedente l'ingresso, ma non può disporre vigilanza attiva da parte di personale scolastico. Pertanto gli alunni sono tenuti a osservare le disposizioni e attivare comportamenti responsabili improntati alla sicurezza propria e degli altri e i genitori sono tenuti a garantire la vigilanza nelle pertinenze scolastiche prima delle 8.25.

2. Gli alunni possono accedere nelle aree di pertinenza della scuola con veicoli quali bici e/o monopattini (non a motore) solo se condotti a mano nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

3. Il personale docente dovrà trovarsi (in Istituto) 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione.

Al suono della prima campana (alle ore 8,25) gli alunni della scuola primaria saranno accompagnati dai genitori fino all'ingresso dell'edificio scolastico dove il docente della prima ora di lezione li attenderà per condurli in aula al suono della seconda campana (alle ore 8,30). Gli alunni della scuola secondaria di primo grado entreranno al suono della prima campana (ore 8:25) in tutti i plessi. Alle ore 8:30 i portoni verranno chiusi.

L'ingresso degli alunni della scuola dell'infanzia permane dalle ore 8:00 alle ore 9:00 con un margine di tolleranza di 15 minuti.

Art. 11 ORARIO SCOLASTICO E RITARDI

Orario scuole Infanzia			
	Ingresso alunni	Orario Santu Lussurgiu	Orario Cuglieri
Lunedì	08.00-09.15	08.00-16.00	08.00-16.30
Martedì	08.00-09.15	08.00-16.00	08.00-16.30
Mercoledì	08.00-09.15	08.00-16.00	08.00-16.30
Giovedì	08.00-09.15	08.00-16.00	08.00-16.30
Venerdì	08.00-09.15	08.00-16.00	08.00-16.30
Sabato	08.00-09.15	08.00-13.00	08.00-13.00

Orario scuole primaria			
	Ingresso alunni	Orario attività didattiche Santu Lussurgiu Bonarcado-Seneghe	Orario attività didattiche Cuglieri
Lunedì	08.25-08.30	08.30-13.30	08.30-13.30
Martedì	08.25-08.30	08.30-13.30	08.30-13.30
Mercoledì	08.25-08.30	08.30-13.30	08.30-13.30
Giovedì	08.25-08.30	08.30-13.30	08.30-13.30
Venerdì	08.25-08.30	08.30-13.30	08.30-13.30

Sabato	08.25-08.30	08.30-12.30 classi 4 [^] e 5 [^] escono alle 13.30	08.30-13.30
--------	-------------	---	-------------

Orario scuole secondarie di 1° grado			
	Ingresso alunni	Orario attività didattiche Santu Lussurgiu Bonarcado-Seneghe	Orario attività didattiche Cuglieri
Lunedì	08.25-08.30	08.30-13.30	08.30-13.30
Martedì	08.25-08.30	08.30-13.30	08.30-16.30 con servizio mensa
Mercoledì	08.25-08.30	08.30-13.30	08.30-13.30
Giovedì	08.25-08.30	08.30-13.30	08.30-16.30 con servizio mensa
Venerdì	08.25-08.30	08.30-13.30	08.30-13.30
Sabato	08.25-08.30	08.30-13.30	08.30-13.30

RITARDI

Gli alunni in ritardo fino a cinque minuti, purché il ritardo non sia ricorrente, sono ammessi in aula con annotazione nel registro elettronico (da giustificare con motivazione). Per ritardi superiori e, comunque eccezionali, l'alunno sarà ammesso solo se accompagnato da un genitore che dovrà fornire valida motivazione, sempre con annotazione nel registro elettronico (in presenza del genitore che accompagna, la spunta della giustificazione può essere inserita dal docente che accoglie l'alunno). Successivamente il ritardo ricorrente verrà considerato come non assolvimento dei doveri e mancato rispetto delle regole della comunità scolastica e oggetto di specifici provvedimenti come precisato in tabella (per gli alunni della Scuola Secondaria).

Il Coordinatore della classe avrà cura di verificare i ritardi ripetuti e convocare la famiglia per un colloquio. Se successivamente non si notasse un miglioramento, il dirigente dovrà essere informato per iscritto, per poter intervenire con gli opportuni provvedimenti, nelle ipotesi di ritardi ricorrenti o ingiustificati e/o mancato intervento della famiglia.

NORME SEMPRE VALIDE

Dovrà essere garantito il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola (oggetto di specifiche disposizioni) e di frequenza scolastica dei propri figli /tutelati

Nessun alunno potrà lasciare la scuola prima della fine delle lezioni. In casi eccezionali e per motivi validi, l'alunno potrà lasciare la scuola soltanto se accompagnato da un genitore o da un maggiorenne con delega scritta del genitore.

In caso di uscita anticipata programmata, gli alunni con l'autorizzazione all'uscita autonoma potranno allontanarsi dalla scuola previa autorizzazione da parte di un genitore nel registro elettronico; analogamente in caso di ingresso posticipato.

Nel caso di un improvviso malore, i docenti dovranno in modo tempestivo attivare le procedure

necessarie (chiamare il 112 nei casi più rilevanti), informare la famiglia dell'alunno e il dirigente.

Art. 12 ASSENZE

Il docente della prima ora provvederà alla verifica delle assenze/ritardi e alla verifica delle giustificazioni sul registro elettronico. **Gli alunni dovranno giustificare l'assenza entro il giorno successivo all'assenza stessa.** In caso di inottemperanza l'allievo viene ammesso in classe con riserva con l'obbligo di giustificare entro e non oltre il secondo giorno successivo all'assenza. Al terzo giorno si provvederà ad avvisare la famiglia tramite comunicazione telefonica e registro elettronico.

In materia di giustificazione con certificato medico si aggiornano le disposizioni a seguito della Legge Regionale della Sardegna n.9/2023 pubblicata sul BURAS in data 24 ottobre 2023. Si riporta integralmente l'art. 39 della suddetta Legge "Semplificazione delle certificazioni sanitarie":

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente Della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni.

Cessa quindi l'obbligo di presentare un certificato medico dopo il 5° giorno ma resta in vigore

- l'obbligo per chi esercita la potestà genitoriale / tutore legale di giustificare l'assenza, nel caso della nostra Scuola, tramite il Registro elettronico Axios ricordando che lo stato di salute non può essere autocertificato (articoli 46 e seguenti del DPR n. 445/2000)

- l'opportunità per chi esercita la potestà genitoriale / tutore legale di presentare un certificato medico (attestante lo stato di malattia dal...al... e non lo stato di buona salute) al fine di non incorrere nel conteggio dell'assenza nel monte ore annuale per la validità dell'anno scolastico (caso raccomandato solo per lunghe assenze per patologie, per le uscite ricorrenti per terapie e nella scuola secondaria certificate dal medico o dalla struttura sanitaria).

IMPORTANTE

Frequenza scolastica e limite assenze per la Scuola Secondaria di Primo Grado

Nella Scuola Secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni (per

ulteriori approfondimenti Decreto legislativo n. 59 del 2004 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009 - Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011; D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” e ss.mm.ii).

Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

I certificati medici (vedere sezione assenze) che riterrete necessario far pervenire alla scuola devono essere inviati via mail a oric80600g@istruzione.it

Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso al Registro Elettronico e il PIN sono strettamente personali e garantiscono l'autenticità e la veridicità delle giustificazioni effettuate on line. La scuola declina ogni responsabilità per un uso improprio delle credenziali personali che non possono essere fornite agli studenti o altri utenti.

Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze

Il motivo dell'assenza deve essere esplicitamente dichiarato e non necessariamente è accoglibile: si rammenta che al diritto di iscrizione alla scuola di Stato corrisponde l'obbligo di frequenza regolare, pertanto l'assenza non può essere motivata che da effettivo impedimento o altra seria ragione. Ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009/ D.lgs. 62/2017 “A decorrere dall'a.s. 2010/2011, ai fini della validità dell'a.s., compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (salvo diversa indicazione ministeriale).

Per assenze non dovute a malattia, che coprono un lungo periodo, la famiglia dovrà produrre anticipatamente comunicazione scritta.

Tenere sotto controllo i giorni di assenza degli studenti

La famiglia ha l'obbligo di garantire la frequenza regolare alle attività didattiche e giustificare con adeguata motivazione le assenze inderogabili entro il giorno stesso del rientro.

La scuola ha l'obbligo di vigilare con attenzione sulle assenze degli alunni. Il docente della prima ora deve verificare e scrivere nel RE dal primo giorno di mancata giustificazione, chiamare la famiglia dal secondo.

Di seguito un promemoria coi riferimenti normativi

Articolo 570-ter del Codice penale

È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023

Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui

componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Certificato medico

NON deve essere ritirato dai docenti ma inviato dalla famiglia in segreteria che provvederà a segnalare di togliere alcune assenze dal computo (non togliere le assenze ma non conteggiarle per la validità dell'anno scolastico), non è più necessario, e utile, il certificato di guarigione o di buona salute, l'unico certificato valido per la deroga alle assenze è quello che riporta che l'alunno è stato malato dal...al...(esattamente come al lavoro). Si rimanda alla specifica circolare.

La scheda di segnalazione delle assenze (pubblicata sul sito) è modificabile a seconda delle particolari esigenze.

I coordinatori di classe possono/devono segnalare in segreteria (oltre che alle famiglie) anche prima della fine del quadrimestre particolari situazioni di assenteismo, e/o mancate giustificazioni, al fine di permettere alla dirigenza di inviare una pec di richiamo alla famiglia e segnalare all'autorità competente nei casi più gravi.

Art. 13 DEROGA ALLE ASSENZE

Le assenze per 1) malattie opportunamente documentate (si ricorda “stato di malattia dal... al...” e non “stato di buona salute o guarigione”; 2) impegni sportivi, opportunamente documentati; 3) assenze per visita al genitore sottoposto a pena detentiva; non vengono computate nel monte ore annuale; 4) alunni NAI o profughi.

Salvo i motivi predetti o per gravi e documentate situazioni personali, l'alunno deve frequentare almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 14 RICREAZIONE

L'intervallo ha la durata di 20 minuti. Tutti gli alunni potranno svolgere l'intervallo nelle rispettive aule o, qualora le condizioni climatiche e/o di temperatura lo consentano, potranno recarsi nei cortili dei rispettivi istituti o plessi. Durante la pausa ricreativa il docente della seconda ora di lezione vigilerà sulla classe. Il personale ausiliario garantirà la vigilanza sia nei corridoi sia nei servizi igienici.

Art. 15 USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente di turno. Gli alunni saranno accompagnati dal docente e/o dal collaboratore scolastico di turno, all'uscita, dove saranno affidati ai genitori o, salvo delega, a un parente maggiorenne. Nella previsione che gli alunni, sia della scuola primaria che della secondaria, facciano rientro a casa autonomamente, senza alcun adulto che li prelevi all'uscita, la scuola chiederà al genitore il rilascio di una specifica dichiarazione attestante la conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e l'accettazione delle modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori, autorizzando l'uscita autonoma dell'alunno al termine delle lezioni.

Al termine delle lezioni, durante l'uscita gli alunni sono tenuti a osservare comportamenti responsabili, improntati alla sicurezza propria e degli altri.

Art. 16 DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE

A tutto il personale si chiede di:

- a. Prestare le proprie mansioni come da obblighi di legge e contratto
- b. Garantire la presenza sul proprio posto di lavoro per tutto l'orario di servizio.

- b. Mantenere rapporti professionalmente corretti con tutto il personale e gli utenti della scuola (colleghi, docenti, alunni, genitori).
- c. Evitare discussioni con tono di voce elevato nei locali della scuola, e soprattutto nei locali in cui si svolge l'attività didattica: (aule, laboratori, corridoi) in segreteria e in presenza di pubblico esterno.
- d. Informare tempestivamente sugli interventi necessari per il funzionamento delle attrezzature di propria competenza.
- e. Rispettare e fare rispettare il divieto di fumare nei locali pubblici.
- f. Rispettare e fare rispettare il divieto di usare i cellulari nelle ore di servizio o di lezione.

Il personale ausiliario dovrà collaborare col personale docente nella vigilanza sugli alunni e assicurerà l'assistenza ai bambini della scuola dell'infanzia e primaria nei servizi igienici.

Mansioni dei collaboratori scolastici previste nel CCNL 2019-22-assistenza materiale a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria- precisazioni per alunni con disabilità: le disposizioni del nuovo contratto estendono l'assistenza da parte dei Collaboratori scolastici, prevista per gli alunni con disabilità, anche agli alunni normodotati della scuola dell'infanzia e primaria, includendo attività come la sorveglianza durante il pasto nelle mense e l'assistenza nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Il collaboratore scolastico è tenuto contrattualmente a prestare ausilio materiale agli alunni diversamente abili (qualsiasi ordine di scuola) nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, oltre all'accesso nelle aree delle strutture scolastiche. Il collaboratore scolastico è incaricato di "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione".

RISPETTO VERSO IL PERSONALE SCOLASTICO

Tutti coloro che operano nella scuola hanno diritto al rispetto della propria dignità professionale, poiché indipendentemente dalle funzioni istituzionali ad ognuno affidate, con la loro presenza, con l'espletamento del servizio e con il loro comportamento incidono significativamente sull'efficacia dell'azione educativa nei confronti degli alunni.

Art. 17

DIVIETO UTILIZZO TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI CONNESSI A INTERNET

Per tutte le attività didattiche in orario scolastico ed extrascolastico, non è consentito l'utilizzo dei telefoni cellulari, né di altri dispositivi digitali con connessione ad internet. Qualora in possesso di tali dispositivi, gli studenti e le studentesse dovranno tenerli spenti dentro lo zaino. La scuola interverrà con le misure di correzione previste a seguito di accertamento di infrazione; nessuna responsabilità è prevista a carico della scuola per danneggiamenti, smarrimenti di dispositivi non autorizzati. Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo: la scuola non sarà ritenuta responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle lezioni e incustodito durante lo svolgimento delle stesse.

E'consetito l'utilizzo dei cellulari solo nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni di salute. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e notebook, sotto la guida dei docenti. Restano fermi, dunque, il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione, così come l'impegno a rendere edotti gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui relativi rischi, come previsto anche dal DigComp 2.2. (rif. C.M. prot. 4274 del 11/07/2024)

Uso dei cellulari durante i viaggi di istruzione e le visite guidate

Non è necessario che gli alunni portino un cellulare (o qualsiasi dispositivo connesso ad internet) durante il viaggio di istruzione (due o più giorni).

Se i genitori/tutori decidessero comunque di dare il cellulare, o dispositivo connesso, all'alunno/a questo è permesso solo per i viaggi di più giorni. Si ricorda che trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, e talvolta per una questione di educazione, l'utilizzo del cellulare e dei dispositivi connessi a internet, è **espressamente vietato**:

- durante le visite guidate e durante i pasti (non può essere utilizzato e deve essere spento o in modalità silenziosa);
- durante le ore di riposo in hotel (i cellulari verranno ritirati, gli alunni saranno informati sul numero della camera dei docenti e potranno contattarli per ogni evenienza);
- durante gli spostamenti sui mezzi di trasporto (spazio utilizzato per panorama, socializzazione e riposo)
- ogni qualvolta, stante la necessità, gli accompagnatori ne facciano espressa richiesta.

Si sottolinea ancora una volta che l'utilizzo di cellulari/smartphone o di qualsiasi strumento di connessione elettronica è sottoposto al rispetto di tutti gli obblighi richiesti dalla legge, dalla privacy, dalla cybersecurity e dalla correttezza informatica.

Uscita didattica di un giorno o nella mattinata

Si ribadisce che come per tutte le attività didattiche in orario scolastico ed extrascolastico, non è consentito l'utilizzo dei telefoni cellulari, né di altri dispositivi digitali con connessione ad internet.

Art. 18 VIGILANZA

La vigilanza degli alunni compete al personale della scuola.

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, i quali sono tenuti ad essere a scuola 5 minuti prima del loro orario di servizio. I collaboratori scolastici preposti al piano avranno cura di vigilare negli ambienti comuni o, in caso di assenza breve del docente, nella classe.

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con l'ausilio del collaboratore scolastico non impegnato in vigilanza al piano.

Spetta ai docenti di Scienze motorie e sportive accompagnare gli alunni dalle aule agli spazi sportivi (interni o esterni) e viceversa ravvisando la agibilità dei locali verso cui ci si dirige per lo svolgimento delle attività previste (in caso di inagibilità totale o parziale– presenza di pozzanghere, calcinacci, ecc.– gli alunni rientreranno in classe); ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con il supporto del personale collaboratore scolastico

specificamente incaricato dal direttore SGA.

Gli spostamenti dalle aule agli spazi sportivi e ai laboratori devono essere effettuati in ordine e in silenzio, per non recare disturbo alle altre classi.

Data la particolarità dell'attività motoria e/o sportiva, gli/le insegnanti della disciplina devono vigilare in ogni momento affinché gli alunni svolgano gli esercizi ginnici in sicurezza, prestando, se occorre, il necessario ausilio agli studenti ovvero dispensandoli da attività particolarmente gravose.

Pertanto, in nessun caso è ammissibile che le attività sportive del gruppo classe si svolgano in contemporaneità in spazi diversi e di conseguenza non sorvegliabili dal docente in ogni momento. Ad esempio gruppo 1 in palestra, gruppo 2 all'esterno anche se in spazio fronte palestra.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

Il personale non docente:

- a. Collabora con i docenti nella sorveglianza degli alunni immediatamente prima e dopo l'inizio delle lezioni, nonché durante l'intervallo, soprattutto presso i servizi.
- b. Non consente l'ingresso e la circolazione di estranei all'interno degli edifici scolastici, se non sono autorizzati dalla dirigenza.
- c. Invita gli alunni che sostano o si attardano nei corridoi durante lo svolgimento delle lezioni a rientrare nelle rispettive classi.
- d. Svolge servizio di vigilanza all'ingresso e nei corridoi e, comunque, all'interno degli edifici scolastici.
- e. Cura la pulizia delle aule e dei rispettivi arredi.
- f. Si accerta che gli arredi, in particolare le sedie, siano funzionanti e non costituiscano pericolo per gli alunni.

Art. 19

Diritti degli alunni

1. Ogni alunna e alunno ha diritto di usufruire del tempo scolastico e delle opportunità educative che in esso sono organizzate, senza che niente intralci il normale funzionamento della giornata scolastica.

2. Ogni alunna e alunno ha diritto che tutto il tempo trascorso a scuola sia funzionale alla qualità dell'Offerta Formativa.

3. Ogni alunna e alunno ha il diritto di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri adeguati.

4. Ogni alunna e alunno ha il diritto di crescere affermando la propria autonomia. Essi devono essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano.

5. Ogni alunna e alunno ha diritto di essere seguito nel proprio lavoro, di essere rispettato nei tempi richiesti allo svolgimento dei compiti, di ricevere aiuto, se necessario, dall'insegnante o dai compagni.

6. Ogni alunna e ogni alunno ha diritto alla verifica puntuale del proprio impegno scolastico e a conoscerne i criteri valutativi.

7. Ogni alunna e alunno ha diritto di essere rispettati come persona dagli altri compagni e dagli adulti che si occupano di loro. Essi hanno il diritto di comprendere il significato di eventuali rimproveri, che sono diretti a correggere comportamenti inadeguati e a non mettere in discussione il loro valore di persona.

8. Ogni alunna e alunno straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli alunni e dalle loro associazioni;
- b. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- c. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- d. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

10. Ogni alunna e alunno ha il diritto ad una quota di tempo dei propri insegnanti, per poter parlare loro, individualmente dei loro problemi.

11. Ogni alunna e alunno ha il diritto di essere ascoltato e compreso, a dialogare liberamente, che il suo comportamento sia valutato in maniera equa.

Si rimanda allo specifico [Patto educativo e di corresponsabilità](#) che la scuola avrà cura di allegare al documento di iscrizione ed è presente sul sito della scuola e su UNICA la piattaforma MIM.

Art 20

Doveri degli alunni

1. Ogni alunna e alunno ha il dovere di rispettare l'orario stabilito dalla scuola.

2. Ogni alunna e alunno ha il dovere di frequentare regolarmente la scuola.

3. Ogni alunna e alunno ha il dovere di entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori (escluso per la scuola dell'infanzia), se non in caso di accertata necessità. Ciò allo scopo di evitare disturbo all'attività scolastica, permettere all'alunno di responsabilizzarsi e di rendersi sempre più autonomo, evitare diversità di trattamento ingiustificate.

4. Ogni alunna e alunno ha il dovere di utilizzare correttamente le attrezzature, gli spazi e i tempi delle attività scolastiche, nel rispetto della proprietà comune e dei diritti degli altri condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.

5. Ogni alunna e alunno ha il dovere di rispettare le regole fissate dall'organizzazione scolastica.

6. Ogni alunna e alunno ha il dovere di rispettare le opinioni degli altri anche se non condivise, anche in rete

7. Ogni alunna e alunno ha dovere di rispettare le regole per un corretto uso della rete a scuola e a casa

8. Ogni alunna e alunno ha il dovere di completare i compiti assegnati, di rispettare i tempi dei compagni, di aiutarli in caso di difficoltà.

9. Ogni alunna e alunno ha il dovere di svolgere i compiti assegnati a casa, perché costituiscono esercitazioni delle abilità apprese a scuola.

10. Ogni alunna e alunno dovrà mantenere un comportamento corretto e irreprensibile in qualsiasi momento della loro permanenza a scuola, rispettando i compagni, i docenti e il personale non docente. Le uscite frequenti per i servizi igienici saranno possibili solo in presenza di idoneo certificato medico.

11. Ogni alunna e alunno è tenuta al risarcimento per danni provocati alla scuola, per colpa o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche e al risarcimento degli altri alunni o operatori scolastici danneggiati nei propri averi.

12. Ogni alunna e alunno è sottoposta continuamente alla vigilanza degli insegnanti, anche durante la ricreazione; non possono uscire dall'aula se non autorizzati dal docente di turno; durante il cambio dell'ora gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto.

13. Ogni alunna e alunno dovrà evitare di sostare fuori dall'aula e di permanere a lungo nei corridoi e nei servizi igienici senza un giustificato motivo.

14. Ogni alunna e alunno non può recarsi presso gli uffici di segreteria durante le ore di lezione; è consentito l'accesso durante l'intervallo e prima e dopo lo svolgimento delle lezioni; per eventuali comunicazioni alla famiglia è possibile utilizzare il telefono della scuola. In nessun caso è consentito l'utilizzo del proprio cellulare all'interno dei locali scolastici. Gli alunni che venissero sorpresi a utilizzare il cellulare, dovranno estrapolare la scheda e consegnarlo al Docente della classe che, a sua volta, lo affiderà al Dirigente scolastico. Il cellulare verrà restituito al genitore dell'alunno direttamente dal Dirigente scolastico.

15. Durante i viaggi di istruzione in cui è previsto il pernottamento, i docenti durante la notte dovranno ritirare il cellulare degli alunni per evitare abusi nell'utilizzo di questi e conseguenti disordini.

16. La scuola non risponde dei beni preziosi quali portafogli, gioielli, bici, monopattini, cellulari, strumenti ecc. e oggetti personali quali libri, quaderni, materiale vario, lasciati incustoditi o dimenticati in classe o nelle pertinenze.

17. Gli alunni devono avere con loro, a seconda delle ore di lezione giornaliera, i libri di testo prescritti, gli oggetti occorrenti per le esercitazioni e un diario su cui annotare gli argomenti e i compiti assegnati.

Art 21

Patto educativo di corresponsabilità

Come previsto dal Ministero dell'Istruzione i singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto.

Esso dovrà essere sottoscritto durante le iscrizioni e sarà disponibile sul sito della scuola e sulla piattaforma UNICA del MIM.

Sono previste modifiche e integrazioni a seguito di nuove esigenze.

Art 22

Provvedimenti disciplinari

1. Nel caso di mancato rispetto delle regole sopra elencate gli insegnanti dovranno adottare di volta in volta i seguenti provvedimenti disciplinari:

- A. richiamo orale,
- B. comunicazione scritta personale tramite registro elettronico e/o comunicazione tramite cartolina.

A seguito di note individuali, il consiglio di classe procederà, se lo riterrà opportuno, in base alla gravità dei comportamenti, alla Convocazione del Consiglio di Classe in funzione di Consiglio di disciplina. In contraddittorio verranno convocati l'alunno e i genitori/tutori, in presenza dell'intero Consiglio di classe, per esaminare i fatti nel dettaglio. Il Consiglio di classe assumerà, in seguito, il provvedimento disciplinare che riterrà più opportuno e la famiglia verrà tempestivamente informata

tramite comunicazione scritta. In presenza di fatti gravi il Dirigente scolastico potrà assumere i provvedimenti di urgenza opportuni dei quali verrà tempestivamente informata la famiglia.

2. Nel caso si verificano fatti rilevanti che impediscano in modo grave e/o continuato lo svolgimento delle attività didattiche con comportamenti scorretti si concorderà con la famiglia l'allontanamento dalle lezioni del giorno.

3. Nel caso di offesa al decoro personale, alla morale, alla religione, alle istituzioni, oltraggio ai compagni o agli operatori della scuola, danni al patrimonio scolastico, il consiglio di classe può proporre la sospensione fino a 15 giorni o la commutazione, su richiesta, della riparazione del danno.

4. In caso di comportamento scorretto, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (art. 4, comma 1) emanato con D.P.R. 24 Giugno 1998, n. 249, modificato con D.P.R. 21 Novembre. 2007 n. 235, verranno adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

Natura delle mancanze	Sanzioni disciplinari	Organo competente a infliggere la sanzione
a. Singoli episodi di comportamento scorretto e/o omissione di doveri scolastici.	Richiamo verbale dell'insegnante; rimprovero orale con comunicazione telefonica, annotazione per omissione dei doveri scolastici o nota individuale scritta su RE seguita da comunicazione ai tutori anche diretta (richiamo in presenza/telefonata) nei casi di comportamento scorretto.	Docente

b. Negligenza abituale (non porta il materiale scolastico e/o non esegue i compiti assegnati)	Annotazione scritta nel RE visibile alla famiglia con richiesta di incontro se reiterato	Docente
c. Assenze ingiustificate non note alla famiglia	Ammonizione scritta sul registro e comunicazione tempestiva alla famiglia	Docente e/o Dirigente scolastico e/o Responsabile di sede
d. Ritardo frequente e/o sistematico; disturbo continuo e interruzione dell'attività didattica; fatti che turbano il regolare andamento della classe	Richiamo verbale; comunicazione scritta alla famiglia con richiesta di incontro; rilevanza al fine del comportamento per gli studenti della secondaria di 1°	Docente e/o Dirigente scolastico e/o Responsabile di sede

e. Falsificazione di documenti	Nota nel RE con comunicazione tempestiva alla famiglia	Docente/Dirigente scolastico/ Consiglio di classe
f. Tenere acceso anche in modalità standby (off-line), il telefono cellulare/ lo smartphone o altro dispositivo	Nota nel RE con comunicazione tempestiva alla famiglia	Docente

collegabile ad internet.		
g. Uso dei cellulari (e/o di altri dispositivi connessi ad internet) durante le attività didattiche	Nota nel RE con comunicazione tempestiva alla famiglia Ritiro dell'oggetto spento e consegna ai genitori il giorno stesso del ritiro. Se reiterato procedimento disciplinare.	Docente / Dirigente scolastico/Consiglio di classe.
h. Uso del cellulare e/o dispositivo connesso ad internet, improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni. (stickers offensivi, accessi abusivi, condivisione immagini non autorizzate, ecc)	Adozioni di provvedimenti disciplinari: - Nota nel RE - Convocazione della famiglia - Sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (15 gg. nei casi più gravi). - Valutazione negativa nel comportamento; - Eventuale segnalazione alle autorità competenti	Docente / Dirigente scolastico/Consiglio di classe. delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione
i. Violazione dello statuto e del regolamento interno	Richiamo verbale; Comunicazione immediata al genitore e nota individuale sul RE. Nei casi più gravi richiesta di intervento dei tutori con eventuale procedimento disciplinare	Docente; Dirigente
j. Aggressività verbale (parole, minacce, gesti, episodi di <i>nonnismo</i> verbale) nei confronti degli alunni	Richiamo verbale; nota individuale sul RE e immediata comunicazione alla famiglia, anche con eventuale procedimento disciplinare	Docente, Consiglio di Classe, Dirigente scolastico, Responsabile di sede
k. Aggressività verbale (parole, minacce, gesti) nei confronti degli adulti (docenti, personale ATA, dirigente)	Richiamo verbale; nota individuale sul RE e immediata comunicazione alla famiglia, anche con eventuale procedimento disciplinare	Docente, Consiglio di Classe, Dirigente scolastico, Responsabile di sede

l. Aggressività fisica nei confronti dei compagni	Richiamo verbale; Nota individuale sul RE, convocazione della famiglia anche con previsione di allontanamento con eventuale procedimento disciplinare	Docente, Consiglio di Classe, Dirigente scolastico
m. Aggressività fisica nei confronti degli adulti	Richiamo verbale; Nota individuale sul RE, convocazione della famiglia con eventuale procedimento disciplinare (fino a 5 giorni, con obbligo di frequenza)	Docente, Consiglio di Classe convocato d'urgenza dal Dirigente scolastico

<p>n. Atti di danneggiamento e/o vandalismo alle strutture e/o al materiale scolastico (aule, palestra, laboratori, biblioteca, servizi, arredi, attrezzature didattiche, dizionari, dispositivi elettronici, ecc.)</p>	<p>Comunicazione alla famiglia, nota nel RE; risarcimento del danno o, dove è possibile, riparazione dello stesso con impiego del tempo libero e interventi personali dello studente con rimborso dei costi sostenuti dall'istituto anche con denaro proprio dell'alunno; coinvolgimento dei genitori; con eventuale procedimento disciplinare (fino a 5 giorni)</p>	<p>Consiglio di Classe convocato d'urgenza dal Dirigente scolastico</p>
<p>o. Comportamenti scorretti (sporcare il mezzo, danneggiare i sedili, le tende...) su mezzi di trasporto durante attività didattiche programmate e/o viaggi e visite guidate</p>	<p>Richiamo verbale; nota nel RE e comunicazione alla famiglia per eventuale risarcimento o riparazione del danno</p>	<p>Docente; Dirigente scolastico</p>

<p>p. Violazione delle disposizioni organizzative e/o manomissione dei dispositivi di sicurezza</p>	<p>Richiamo verbale; comunicazione e/o eventuale convocazione della famiglia e allontanamento dalle lezioni nei casi più gravi (da 1 a 5 giorni). Ripristino del danno provocato anche con interventi personali dello studente e relativo rimborso dei costi sostenuti dall'istituto. Richiami previsti dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m. o, in caso di mancanza grave, denuncia all'autorità competente.</p>	<p>Docente; Dirigente scolastico, Dirigente scolastico e Consiglio di Classe</p>
<p>q. Mancanza di rispetto alla religione, alla cultura, alle caratteristiche etniche o individuali di insegnanti e compagni</p>	<p>Richiamo verbale; scritta e/o eventuale convocazione della famiglia; nota nel RE</p>	<p>Docente; Dirigente scolastico</p>
<p>r. Assunzione di comportamenti che possano offendere le altrui convinzioni morali</p>	<p>Richiamo verbale; comunicazione e/o eventuale convocazione della famiglia; nota nel RE</p>	<p>Docente; Dirigente scolastico</p>
<p>s. Episodi gravi riguardanti l'incolumità di alunni, docenti e non docenti, gravi trasgressioni (sottrazione di beni a carico di persone o della struttura, danneggiamenti dolosi gravi, possesso di oggetti ritenuti pericolosi...)</p>	<p>Convocazione della famiglia; allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni; segnalazione alle Forze dell'Ordine</p>	<p>Docente; Dirigente; Consiglio di Classe; Forze dell'Ordine</p>

t. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc) o che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (allagamento, incendio, ecc).	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e comunque superiore ai 15 giorni.	Consiglio d'istituto
u. Reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; gravi atti di violenza, con l'aggravante della recidiva che non permettono interventi per un inserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con eventuale non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di istituto
v. utilizzo scorretto dei veicoli (solo biciclette e monopattino non a motore) all'interno delle aree di pertinenza scolastica. Divieto di utilizzo dei veicoli a motore	Richiamo verbale; nota nel RE, eventuale convocazione della famiglia per casi reiterati	Docenti
z. Fumare sigarette (anche elettroniche), all'interno della scuola, nelle pertinenze e durante qualsiasi attività didattica scolastica ed extrascolastica anche al di fuori delle pertinenze.	Richiamo verbale, nota sul registro elettronico e convocazione della famiglia. Eventuale procedimento disciplinare sino alla sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni con obbligo di frequenza	Docente; Dirigente; Consiglio di Classe

Art. 23

Ricorsi

1. I genitori o i rappresentanti delle comunità tutoriali, entro quindici giorni dalla irrogazione delle sanzioni, possono presentare ricorso all'Organo di Garanzia interno istituito dal presente regolamento che decide nel termine di 10 giorni.

2. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica gli stessi soggetti di cui sopra possono ricorrere, entro 30 giorni, al Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica che decide in via definitiva.

3. Il Dirigente dell'amministrazione periferica decide, in via definitiva, sui reclami proposti dai genitori o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento d'istituto o dello Statuto. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia provinciale.

4. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere le ragioni specifiche dell'impugnazione; al ricorso possono essere allegate prove anche testimoniali con la richiesta che siano verificate dall'Organo di Garanzia.

Art. 24

Organo Di Garanzia Interno

L'Organo collegiale di garanzia si compone di 5 membri effettivi e 2 supplenti.

Oltre al Dirigente Scolastico ne fanno parte due Genitori, individuati dal Consiglio di Istituto, due Docenti, individuati dal Collegio dei Docenti.

Resta in carica tre anni e permane in carica fino ad elezioni successive coincidenti con il rinnovo degli OO. CC.